Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **ROMA - Martedì, 10 dicembre 1929 - ANNO VIII** — **Numero 287**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro »*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*; *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844 — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserito nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA:

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

SOMMARIO

CASA REALE

AVVISO DI CORTE

S. M. il Re ha ricevuto oggi alle ore 10.45, in udienza solenne, S. E. il signor Barends Jacobus Pienaar il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte nella qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario dell'Unione del Sud Africa.

Roma, addì 7 dicembre 1929 - Anno VIII

(6894)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2701.**

REGIO DECRETO 23 agosto 1929, n. **2035**.
Soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Atrani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 febbraio 1929, n. 155, col quale il comune di Atrani è stato soppresso ed il rispettivo territorio aggregato a quello di Amalfi;

Vista la deliberazione del podestà di Amalfi rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Atrani;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Atrani è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 agosto 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 8. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2702.

REGIO DECRETO 19 settembre 1929, n. 2041.

Proroga del termine per la nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale « L'Italica » e conferma al conte gr. uff. Guido Carlo Visconti di Modrone di tutti i poteri del Consiglio stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 gennaio 1929, n. 193, con cui sono conferiti fino al 30 giugno 1929-VII al senatore conte gr. uff. Guido Carlo Visconti di Modrone, presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale « L'Italica », i poteri del Consiglio stesso;
Ritenuta l'opportunità, in attesa della completa sistemazione dell'Ente nazionale « L'Italica », di assegnare un'ulteriore proroga al termine predetto;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1927, n. 2532;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine previsto dal R. decreto 31 gennaio 1929, n. 193, per la nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale « L'Italica » è prorogato al 31 dicembre 1929-VIII. Fino a tale data sono confermati al senatore conte gr. uff. Guido Carlo Visconti di Modrone tutti i poteri del Consiglio stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 13. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2703.

REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. 2043.

Autorizzazione a bandire un concorso per l'assunzione di 20 sottotenenti delle Capitanerie di porto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457;
Ritenuta l'assoluta inderogabile necessità di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la marina e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione di 20 sottotenenti di porto mediante concorso per esame, a norma delle disposizioni vigenti, restando compresi in tale numero i posti conferibili nei limiti previsti dall'art. 2, n. 1, del Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — SIRIANNI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, *foglio* 15. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2704.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 novembre 1929, n. 2044.

Norme per l'interpretazione autentica dei Regi decreti-legge 23 giugno e 29 dicembre 1927, nn. 1159 e 2672, circa la riduzione dei supplementi di servizio attivo agli impiegati e salariati degli enti locali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di norme intese ad interpretare autenticamente i Regi decreti-legge 23 giugno 1927, n. 1159, e 29 dicembre detto, n. 2672, recanti prov-

vedimenti per l'estensione al personale degli enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità di caroviveri;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le riduzioni previste negli articoli 3 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1159, e 4 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2672, devono ritenersi applicabili anche al supplemento di servizio attivo, di cui risultino provvisti sia gli insegnanti delle scuole elementari, sia gli altri dipendenti degli enti locali, che, in aggiunta allo stipendio ed al supplemento medesimo, non percepiscano assegni a espresso titolo di caroviveri.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 16. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2705.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1929, n. 2045.

Modificazioni alle norme esecutive del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578, riguardante il servizio dei corrieri postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta l'opportunità di meglio disciplinare le norme di applicazione della privativa sul trasporto di pacchi e di piccoli colli nei limiti di peso di chilogrammi 20;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per ottenere la concessione di potere eseguire il trasporto di pacchi e di piccoli colli nei limiti di peso di kg. 20 i corrieri, commissionari, spedizionieri e simili, salvo che non provino di essere soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella di pubblica sicurezza, debbono esibire la licenza di polizia o comprovare la loro iscrizione nel registro dell'Ufficio provinciale dell'economia, a seconda che la licenza o l'iscrizione sia richiesta dal testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza e dal relativo regolamento.

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente R. decreto siano già muniti di concessione, sono tenuti, entro tre mesi dalla data stessa, ad esibire, sotto pena di decadenza, i documenti di cui sopra alla Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi che ha rilasciato la relativa concessione.

Art. 2.

Prima di iniziare il trasporto dei pacchi e dei piccoli colli accettati, ogni concessionario deve descriverli su appositi bollettari o blocchetti numerati a madre e figlia, indicando, per ciascuno di essi, nome, cognome, indirizzo del destinatario e del mittente, peso dell'oggetto e prezzo del trasporto.

Art. 3.

Il pagamento del diritto a favore dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi si effettua mediante l'applicazione di francobolli speciali, in uso per la spedizione dei pacchi postali, sui bollettari di cui al precedente articolo, in modo che la prima parte rimanga sulla matrice e la seconda sulla figlia.

Quest'ultima deve accompagnare il pacco o il piccolo collo durante l'intero trasporto e servire come bolletta di consegna al destinatario.

Se durante il trasporto si riscontra che il pacco o il piccolo collo non è accompagnato dalla bolletta, o che questa non è munita del prescritto francobollo, si considera come non avvenuto il pagamento del diritto spettante all'Amministrazione postale e il concessionario sarà passibile delle penalità relative.

I francobolli applicati inversamente al senso sopradetto si considerano come non applicati anche agli effetti delle penalità.

Art. 4.

I diritti a favore dell'Amministrazione postale vanno corrisposti per ciascuno dei pacchi e piccoli colli soggetti a privativa anche se essi facciano parte di una unica spedizione, diretta da uno stesso mittente allo stesso destinatario, del peso complessivo superiore a chilogrammi 20.

Art. 5.

L'accertamento delle contravvenzioni potrà essere fatto, oltrechè dagli agenti della forza pubblica e della finanza e dagli appartenenti alla Milizia postale telegrafica o a quella ferroviaria, anche dagli impiegati ed agenti postali incaricati del controllo sull'osservanza delle norme e modalità relative alla privativa del trasporto dei pacchi e piccoli colli.

Art. 6.

La sospensione o la revoca della concessione di potere eseguire il trasporto dei pacchi e piccoli colli soggetti a privativa, contemplate nell'art. 5 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578, modificato dall'art. 3 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1603, saranno senz'altro applicate qualora al concessionario sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione di polizia da parte della Pubblica sicurezza o nei suoi confronti sia stata disposta la cancellazione dal registro dell'Ufficio provinciale dell'economia.

Art. 7.

La Commissione consultiva istituita presso la Direzione generale delle poste e dei telegrafi per dare il suo parere su quesiti relativi alla privativa sul trasporto dei pacchi e dei

piccoli colli, e sui casi di sospensione o di revoca delle concessioni, è abolita.

Art. 8.

Il presente decreto andrà in vigore il 16 dicembre 1929-VIII, e da tale data s'intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie alle norme sopra emanate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 17. — FERZI.

Numero di pubblicazione **2706**.

REGIO DECRETO 14 novembre 1929, n. **2042**.
Nuova circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;
Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, sull'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali;
Visto il R. decreto 12 maggio 1927, n. 811, riguardante la circoscrizione territoriale per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali;
Vista la legge 18 dicembre 1927, n. 2415, concernente la conversione in legge del R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che modifica l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali;
Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1430, che apporta modificazioni all'ordinamento ed all'organico dell'Arma dei carabinieri Reali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali è determinata dalla tabella annessa al presente decreto e firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1929 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 291, foglio 14. — FERZI.

Circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali.

Ispettorati di zona	Comandi di legione	Comandi di divisione, battaglione, gruppo, squadroni, ecc.	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
1a Zona TORINO	Torino	Torino Interna	Torino
		Torino Esterna	Id.
		Aosta	Aosta
		Novara	Novara
		Vercelli	Vercelli
	Alessandria	Alessandria Interna	Alessandria
		Alessandria Esterna	Id.
		Cuneo	Cuneo
		Pavia	Pavia
	Genova	Genova Interna	Genova
		Genova Esterna	Id.
		Spezia	Spezia
		Savona	Savona
		Imperia	Imperia
		Piacenza	Piacenza
		Parma	Parma

Ispettorati di zona	Comandi di legione	Comandi di divisione, battaglione, gruppo, squadroni, ecc.	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
2ª Zona MILANO	Milano	Milano Interna Milano Esterna Varese Como Sondrio Bergamo Brescia	Milano Id. Varese Como Sondrio Bergamo Brescia
	Verona	Verona Mantova Cremona Vicenza	Verona Mantova Cremona Vicenza
	Bolzano	Bolzano Trento Belluno	Bolzano Trento Belluno
	Padova	Padova Rovigo Venezia Treviso Udine	Padova Rovigo Venezia Treviso Udine
	Trieste	Trieste Pola Fiume Gorizia	Trieste Pola Fiume Gorizia

Ispettorati di zona	Comandi di legione	Comandi di divisione, battaglione, gruppo, squadroni, ecc.	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
3ª Zona FIRENZE	Firenze	Firenze Interna Firenze Esterna Pistoia Siena Arezzo Perugia	Firenze Id. Pistoia Siena Arezzo Perugia
	Livorno	Livorno Pisa Lucca Massa Grosseto	Livorno Pisa Lucca Massa Grosseto
	Bologna	Bologna Interna Bologna Esterna Modena Reggio Emilia Ferrara Ravenna Forlì	Bologna Id. Modena Reggio Emilia Ferrara Ravenna Forlì
	Ancona	Ancona Pesaro Macerata Ascoli Piceno Pescara Chieti Teramo —	Ancona Pesaro Macerata Ascoli Piceno Pescara Chieti Teramo Zara

Ispettorati di zona	Comandi di legione	Comandi di divisione, battaglione, gruppo, squadroni, ecc.	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
4ª Zona ROMA	Roma	Roma	Roma
		Battaglione CC. RR. Roma 1°	—
		Battaglione CC. RR. Roma 2°	—
		Gruppo Squadroni CC. RR.	—
		Squadrone CC. RR. Guardie del Re	—
	Lazio (Roma)	Laziale I	Roma
		Laziale II	Id.
		Frosinone	Frosinone
		Viterbo	Viterbo
		Terni	Terni
		Rieti	Rieti
		Aquila	Aquila
	Cagliari	Cagliari	Cagliari
		Nuoro	Nuoro
		Sassari	Sassari

Ispettorati di zona	Comandi di legione	Comandi di divisione, battaglione, gruppo, squadroni, ecc.	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
5ª Zona NAPOLI	Napoli	Napoli Interna	Napoli
		Napoli Esterna	Id.
		Caserta	Id.
		Salerno	Salerno
		Benevento	Benevento
		Avellino	Avellino
	Bari	Bari	Bari
		Brindisi	Brindisi
		Lecce	Lecce
		Taranto	Taranto
		Matera	Matera
		Foggia	Foggia
		Campobasso	Campobasso
	Catanzaro	Catanzaro	Catanzaro
		Reggio Calabria	Reggio Calabria
		Cosenza	Cosenza
		Potenza	Potenza

Dall'Ispettorato della 5ª Zona dipendono anche i comandi e reparti CC. RR. dislocati nel possedimento delle Isole Egee.

Ispettorati di zona	Comandi di legione	Comandi di divisione battaglione, gruppo, squadroni, ecc.	Provincie comprese nella giurisdizione di ciascuna legione
6ª Zona PALERMO	Palermo	Palermo Interna Palermo Esterna Battaglione CC. RR. Palermo Trapani Agrigento Caltanissetta	Palermo Id. — Trapani Agrigento Caltanissetta
	Messina	Messina Catania Siracusa Ragusa Enna	Messina Catania Siracusa Ragusa Enna

L'Ispettorato della 6ª Zona esercita inoltre sui comandi e reparti CC. RR. dislocati nelle colonie le funzioni relative alle ispezioni d'istituto previste dal R. decreto 1535 del 12 agosto 1927 nonchè alla trattazione delle pratiche concernenti lo stato giuridico del personale dell'Arma.

La Scuola centrale CC. RR. di Firenze e la Legione allievi CC. RR. di Roma - alla quale è in forza la banda dell'Arma dei CC. RR. - dipendono direttamente dal generale di divisione addetto al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
GAZZERA.

REGIO DECRETO 24 ottobre 1929.
Nomina di componenti il Comitato interministeriale per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 giugno 1929, n. 1238, concernente la riforma della composizione del Comitato interministeriale per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse;
Visti i Regi decreti 12 settembre 1929, n. 1661, 27 settembre 1929, n. 1663, e 27 settembre 1929, n. 1726;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Oltre alle persone che per ragione della loro carica fanno parte di diritto del Comitato interministeriale per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, sono chiamati a far parte del Comitato medesimo, in base all'art. 1 del R. decreto 17 giugno 1929, n. 1238, i signori:
Ing. Giovanni Battista Nobile, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Avv. Gaetano Miraulo, consigliere di Cassazione;
Dott. Paolo Conte, ispettore superiore del Tesoro, in rappresentanza della Direzione generale del Tesoro;
Ing. Achille Pettenati, capo servizio nell'Amministrazione delle ferrovie dello stato, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;
On. senatore prof. Antonio Marozzi, in rappresentanza della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori;
On. deputato dott. Luigi Razza, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;
On. deputato prof. Vittorio Peglion, on. deputato dottore conte Giuseppe Pavoncelli, prof. Eugenio Azimonti, dottore Pietro Di Stefano e prof. Giorgio Garavini, esperti nelle discipline economiche ed agrarie e nella pratica delle trasformazioni fondiarie.

Art. 2.

A far parte dell'Ufficio di segreteria del Comitato sono chiamati i signori:
Dott. Aldo Rossi Merighi, ispettore centrale nel Ministero dei lavori pubblici;
Dott. Ugo Muzzarini, direttore capo divisione nel Sottosegretariato per la bonifica integrale;
Dott. Vincenzo Mancinelli, capo sezione nel Sottosegretariato per la bonifica integrale;
Dott. Giuseppe Carlino, consigliere nel Sottosegretariato per la bonifica integrale.

Art. 3.

Con decreto Ministeriale saranno stabilite le indennità e le medaglie di presenza da corrispondersi ai componenti del Comitato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1929 - Anno VIII
Registro n. 5 Min. agricoltura e foreste, foglio n. 393. — MONACELLI.

(6886)

REGIO DECRETO 14 novembre 1929.
Revoca dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 novembre 1926, col quale, fra l'altro, il sig. Anestis D. Gerassimu venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste, quale titolare della Società in nome collettivo « Anestis D. Gerassimu e Diego De Henriquez »;
Visto l'atto 5 ottobre 1929 di scioglimento della predetta Società;
Vista la dichiarazione 26 ottobre 1929, con la quale il predetto Anestis D. Gerassimu rinunzia alla facoltà di chiedere la sua nomina ad agente di cambio in proprio;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, e 29 luglio 1925, n. 1261;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Anestis D. Gerassimu è revocato dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste in seguito all'avvenuto scioglimento della Società in nome collettivo « Anestis D. Gerassimu e Diego De Henriquez » di cui era titolare.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1929 - Anno VIII
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 180. — PIA.

(6885)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1929.
Nomina di un commissario straordinario e di un coadiutore presso la Cassa di risparmio di Pola.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;
Considerata l'urgenza di affidare temporaneamente ad un commissario la gestione della Cassa di risparmio di Pola, in seguito alle dimissioni del Consiglio di amministrazione della Cassa medesima;

Decreta:

Il notaio Iaschi dott. Francesco è nominato commissario straordinario della Cassa di risparmio di Pola.
A coadiuvare il predetto commissario nelle sue funzioni è incaricato il sig. Artusi dott. Ludovico.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 dicembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

(6887)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1929.
Revoca dell'ordinanza di sanità marittima in data 19 ottobre 1929-VII, per le provenienze dal porto di Tunisi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Constatata la cessazione della peste nella città di Tunisi;
Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 21 giugno 1926, messa in esecuzione nel Regno con Regio decreto 16 agosto 1929, n. 1680;
Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con il R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

La precedente ordinanza di sanità marittima n. 15 del 19 ottobre 1929, con la quale le provenienze dai porti di Tunisi e di Sfax (Tunisia) sono state sottoposte alle misure prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 10 del 1907, contro la peste, è revocata per la parte concernente le provenienze dal porto di Tunisi.

Le LL. EE. i Prefetti delle Provincie marittime del Regno sono incaricate della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 dicembre 1929 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: FORNACIARI.

(6895)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-12572.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Nicolò Ugo Zuanich fu Nicolò, nato a Trieste il 18 marzo 1891 e residente a Trieste, via Vignola n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zuanni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Nicolò Ugo Zuanich è ridotto in « Zuanni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Vittoria Zuanich nata Kosic fu Luca, nata il 23 settembre 1899, moglie;
2. Dario di Nicolò, nato il 20 aprile 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6270)

N. 11419-12573.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Antonio Zuban fu Giov. Maria, nato a Trieste il 10 aprile 1883 e residente a Trieste, via dei Leo n. 11, p. 4°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zubelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Zuban è ridotto in « Zubelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Zuban nata Cabol fu Luigi, nata il 24 maggio 1884, moglie;
2. Laura di Antonio, nata il 15 luglio 1911, figlia;
3. Mario di Antonio, nato il 21 settembre 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6271)

N. 11419-7818.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Cebulec vedova Paulich fu Andrea, nata a Sesana l'8 luglio 1893 e residente a Trieste, via Maiolica n. 14, p. 1°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Cemboli-Paoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Anna Cebulec vedova Paulich sono ridotti in « Cemboli-Paoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigi fu Alfredo, nato il 3 giugno 1913, figlio;
2. Dolores fu Alfredo, nata il 19 novembre 1915, figlia;
3. Erminia fu Alfredo, nata il 15 maggio 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6272)

N. 11419-5157.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Filippo Custrin Rutter fu Giuseppe, nato a Trieste l'11 marzo 1897 e residente a Trieste, via F. Severo n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Costrini-Rotteri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Filippo Custrin Rutter è ridotto in « Costrini-Rotteri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Margherita Custrin Rutter nata Zanni fu Carlo, nata il 13 maggio 1895, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6273)

N. 11419-4876.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giovanni Durbezic fu Maria, nato a Trieste il 16 aprile 1864 e residente a Trieste, Androna Gusion n. 4, p. 1°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dorbesi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Durbezic è ridotto in « Dorbesi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carmela Durbezic nata Bullo di Federico, nata il 15 luglio 1861, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6274)

N. 11419-7883.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Carlo Elender fu Edoardo, nato a Trieste il 6 ottobre 1889, e residente a Trieste, via dei Pallini n. 4 p. 2°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Elini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all' albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Carlo Elender è ridotto in « Elini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elvira Elender nata Zanetti di Giovanni, nata l'11 novembre 1901, moglie;
2. Giannina di Carlo, nata l'11 dicembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(6275)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 3 dicembre 1929-VIII i seguenti disegni di legge:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1929, n. 280, recante proroga del termine assegnato al comune di Trieste per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale;

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2027, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1929, n. 280, concernente la modifica dell'ordinamento dei Consigli amministrativi degli Ordini sanitari.

(6896)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'agricoltura e le foreste, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 4 dicembre 1929-VIII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2016, contenente disposizioni per la caccia sulla neve.

(6897)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

al supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia n. 280 del 2 dicembre 1929-VIII, contenente il bollettino delle estrazioni dei premi ai Buoni del Tesoro novennali:

A pagina 7, prima colonna, dopo il n. 1.014.477, deve leggersi: 1.015.378, anzichè 1.018.378.

(6898)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 69.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1149 — Data: 2 maggio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Ravasco Luigi fu Giacomo, per conto di altri — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 6250, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 357 — Data: 10 novembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Borretta Carlo fu Gio. Battista — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 115.50, consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° luglio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 — Data: 9 gennaio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione: Tucci Salvatore fu Giuseppe, domic. a Civitella del Tronto, per conto della Congregazione di carità di Civitella del Tronto.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottosegnate rendite e fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del Debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	366147 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Conte Giuseppe, Maria, Carolina, Luigi, Salvatore, Colomba, Agnese e Francesco fu Matteo, il primo maggiore di età, gli altri minori sotto la patria potestà della madre Casarino Vittoria fu Gerolamo vedova di Conte Matteo, domic. in Cornigliano Ligure (Genova) . . . . per l'usufrutto: Casarino Vittoria fu Gerolamo.	L.	56 —
»	655494	Fabbriceria di Platischis (Udine)	»	70 —
»	193118	Fabbriceria della Chiesa Parrocchiale di Malegno (Brescia) .	»	693 —
»	244160	Fabbriceria Parrocchiale di Malegno (Brescia)	»	10.50
»	254938	Intestata come la precedente	»	10.50
»	263885	Intestata come la precedente	»	14 —
»	279180	Intestata come la precedente	»	38.50
»	646766	Intestata come la precedente	»	136.50
Cons. 5 %	16482	Intestata come la precedente	»	90 —
3.50 % categ. A	30639	Seminario Vescovile di Faenza (Ravenna)	»	7 —
3.50 %	779860	Pia Casa del Santo Ufficio in Roma	»	3.50
»	813570	Sacra Congregazione del Santo Ufficio in Roma	»	24,000 —
Cons. 5 %	477132	Pisano Caterina fu Vincenzo, minore, sotto la patria potestà della madre Aurigo Livia di Gio. Battista-Umberto, vedova di Pisano Vincenzo, domic. in Apricale (Imperia)	»	30 —
»	477133	Grossi Litha fu Emidio, minore, sotto la patria potestà della madre Strinasacchi Elda di Luigi vedova Grossi, domic. a S. Remo (Imperia)	»	210 —

Roma, 31 luglio 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4319)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 18).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % » » »	806995 721694 638609 500961	73.50 35 — 175 — 35 —	Barone *Vittorio* fu Carlo-Felice, domic. a Torino.	Barone *Giovanni* fu Carlo-Felice, domic. a Torino.
Cons. 5 %	197686	1,000 —	*Canio* Margherita di Carlo, moglie di Glauda Eduardo di Costantino, domic. a Borgofranco d'Ivrea (Torino)	*Ganio* Margherita di Carlo moglie ecc. come contro.
»	79395	50 —	*Clauda* Eduardo di Costantino, domic. come la precedente.	*Glauda* Eduardo di Costantino, domic. come contro.
»	398608	50 —	Petriello Valentino, Michele e Ciriaco di Nicola, minori, sotto la p. p. del padre e figli nascituri di sesso maschile di detto Petriello Nicola fu Valentino e di Luciano *Carmela* fu Antonio, domic. a Torre Le Nocelle (Avellino).	Petriello Valentino, Michele e Ciriaco di Nicola, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri di sesso maschile di detto Petriello Nicola fu Valentino e di Luciano *Maria-Carmela* ecc. come contro.
»	438829	1,285 —	Petriello Valentino, Michele e Ciriaco di Nicola, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri maschi dallo stesso e da Luciano *Carmela* fu Antonio, domic. come la precedente.	Petriello Valentino, Michele e Ciriaco di Nicola, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri maschi dallo stesso e da Luciano *Maria-Carmela* fu Antonio, domic. come contro.
»	467815	305 —	Petriello Valentino, Michele e Ciriaco di Nicola, minori sotto la p. p. del padre e figli maschi nascituri dai coniugi Petriello Nicola fu Valentino e Luciano *Carmela* fu Antonio, domic. come la precedente.	Petriello Valentino, Michele e Ciriaco di Nicola, minori sotto la p. p. del padre e figli maschi nascituri dai coniugi Petriello Nicola fu Valentino e Luciano *Maria-Carmela* fu Antonio, domic. come contro.
3.50 %	759368	98 —	Giuliano *Rosa* fu Giovambattista, moglie di Cicala Gaetano, domic. a Sala, frazione del comune di Caserta, vincolata.	Giuliano *Maria-Rosa-Caterina* fu Giovambattista, moglie di Cicala Gaetano, domic. come contro, vincolata.
Cons. 5 % (1865)	929660	170 —	Cattaneo Ettore del vivente cav. Pietro, domic. in Milano con usuf. a Serra-Groppelli *Clementina* fu Luigi, ved. di Arrigoni Pietro, domic. a Milano.	Intestata come contro con usufrutto a Serra-Groppelli *Carolina-Clementina-Assunta* fu Luigi, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 % » »	374979 374980 374981	125 — 125 — 125 —	Treccani Giulia, Treccani Santina, Treccani Agata-Diletta fu Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre Piacentini *Rosa*, ved. di Treccani Vincenzo, domic. a Montichiari (Brescia).	Treccani Giulia, Treccani Santina, Treccani Agata-Diletta fu Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre Piacentini *Maria-Rosa* ved. Treccani, *moglie in seconde nozze di Mor Giuseppe*, domic. come contro.
3.50 %	42344	49 —	Savarese *Giuseppe* fu Andrea, domic. a Vico Equense (Napoli).	Savarese *Maria-Grazia-Giuseppa* fu Andrea, domic. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	42850	7 —	Savarese *Giuseppa* fu Andrea, domic. come la precedente.	Savarese *Maria-Grazia-Giuseppa* fu Andrea, domic. come contro.
Cons. 5 %	102816	55 —	Borio *Gino* fu Albino, minore sotto la p. p. della madre Motto Rosalia-Clementina di Severino, ved. Borio, domic. a Cossato (Novara), con usufrutto a quest'ultima.	Borio *Igino* fu Albino, minore ecc. come contro e con usufrutto come contro.
» »	246996 473903	165 — 55 —	Siano Gioachino fu *Giovanni Battista*, minore sotto la p. p. della madre Bergero Maria, ved. di Siano *Giovanni Battista*, domic. a Saluzzo (Cuneo). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Bergero Maria fu Gioacchino, ved. di Siano *Giovanni-Battista*.	Siano Gioachino fu *Battista*, minore sotto la p. p. della madre Bergero Maria, ved. di Siano *Battista*, domic. a Saluzzo (Cuneo). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Bergero Maria fu Gioacchino, ved. di Siano *Battista*.
Cons. 5 %	449358	400 —	Galli *Maria* fu Quinto, minore sotto la p. p. della madre Maffossani Rosa fu Luigi, vedova Galli, domic. in Milano.	Galli *Serafina-Maria* fu Quinto, minore ecc. come contro.
» »	88233 102527	625 — 625 —	*Fontauzzi* Vincenzina fu Enrico, minore sotto la tutela di Efrati Augusto fu Lazzaro, domic. a Sora (Caserta).	*Fantauzzi* Vincenzina fu Enrico, minore ecc. come contro.
3.50 %	293891	17.50	*Perotto Andrea* fu Matteo, minore sotto la p. p. della madre Giordanino Caterina, domic. a Martiniana Po (Cuneo).	Perotti *Matteo-Andrea* fu Matteo, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 novembre 1929 - Anno VIII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(6454)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 52.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 3.50 % (1906) n. 369642, per la rendita annua di L. 35 intestato a Canna Luigi fu Vincenzo, domiciliato a Gabiano (Alessandria).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(5285)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 83.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2034 — Data: 5 gennaio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Falcocchio Alberto fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 135, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 23 novembre 1929 - Anno VIII

(6511) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati. 2a Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1917, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
	10915/5644	Carolo o Carollo Maddalena fu Nicola, ved. Schiesaro, domic. a Lugo Vicentino (Vicenza) . . . . L.	360 —
Cons. 5 %	296674	Ferrari Augusto fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Raimondo Maria fu Pietro, ved. Ferrari, domic. in Torino. »	100 —
»	317409	Ferrari Augusto fu Giuseppe o Iosè-Cesare, minore ecc., come la precedente . . . . »	100 —
»	329191	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	317410 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la precedente . . . . » per l'usufrutto: Raimondo Maria fu Pietro, ved. di Ferrari Giuseppe o Iosè-Cesare, domic. a Torino	30 —
»	132900	Fazzi Caterina fu Gaetano, ved. di Villani Berardino, domic. a Melpignano (Lecce) . . . . »	1,375 —
»	46268	Schiaffino Giov. Battista fu Giovanni Antonio, minore sotto la p. p. della madre Beraldo Celestina, ved. Schiaffino, domic. in Recco (Genova) . . . . »	25 —
»	32549	Runco Francesco-Antonio di Francesco, domic. a New York . »	150 —

Roma, 30 settembre 1929 - Anno VII. p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(5254)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a 40 posti di vice segretario nell'Amministrazione civile dell'interno fra avventizi ex combattenti ed orfani di guerra ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

MINISTRO PER L'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visti i Regi decreti-legge 16 agosto 1926, n. 1387, e 9 agosto 1929, n. 1457;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per n. 40 posti di vicesegretario nella Amministrazione civile dell'interno con le annue competenze iniziali previste dalle norme vigenti.

Art. 2.

Al concorso predetto può partecipare soltanto il personale ex combattente e gli orfani di guerra assunti dopo l'8 maggio 1924, presso le Amministrazioni dello Stato in qualità di straordinari, avventizi, diurnisti, giornalieri od in altre categorie non di ruolo comunque denominate, che risultino in possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 18 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, abbiano al 19 gennaio 1926 prestato ininterrotto servizio per almeno un anno, ed abbiano inoltre, entro il 19 marzo 1926, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, fatta la dichiarazione di trovarsi in condizioni di avvalersi dei benefici consentiti dall'art. 7 del decreto-legge medesimo.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno fare pervenire al Ministero dell'interno (Ufficio del personale - Divisione 1a - Sezione 1a) non più tardi del 31 dicembre 1929 la domanda su carta bollata da L. 3 nella quale

indicheranno il proprio domicilio e dichiareranno espressamente di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Coloro che avessero già trasmesso al Ministero dell'interno entro il termine del 19 marzo 1926 altra domanda, dovranno, mediante apposita dichiarazione, da inviare al Ministero stesso, confermare l'istanza.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

3° certificato di buona condotta in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, debitamente legalizzato;

4° certificato generale, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale del luogo di nascita dell'aspirante;

5° laurea in giurisprudenza o titolo equipollente a termini delle disposizioni vigenti;

6° certificato medico debitamente legalizzato, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed esente da difetti ed imperfezioni fisiche;

7° tutti i documenti necessari a comprovare che l'aspirante si trova nelle condizioni di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere uniti, oltre i certificati di servizio di cui al secondo comma dell'art. 7 del sopracitato R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, tutti i titoli che i candidati ritengono di produrre nel proprio interesse.

Le domande che entro il termine fissato dall'art. 3 non perverranno corredate dai documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Il Ministero giudica insindacabilmente dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso.

Restano salvi, a parità di merito, i diritti di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. A tal fine gli aspiranti dovranno allegare alle domande i documenti comprovanti il loro titolo di preferenza.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso in parola.

Roma, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(6892)

Concorso per titoli a 16 posti di vice ragioniere nell'Amministrazione civile dell'interno fra avventizi ex combattenti ed orfani di guerra ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Visti i Regi decreti-legge 16 agosto 1926, n. 1387, e 9 agosto 1929, n. 1457;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per n. 16 posti di viceragioniere nell'Amministrazione civile dell'interno con le annue competenze iniziali previste dalle norme vigenti.

Art. 2.

Al concorso predetto può partecipare soltanto il personale ex combattente e gli orfani di guerra assunti dopo l'8 maggio 1924 presso le Amministrazioni dello Stato in qualità di straordinari, avventizi, diurnisti, giornalieri od in altre categorie non di ruolo comunque denominate, che risultino in possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 18 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, abbiano al 19 gennaio 1926, prestato ininterrotto servizio per almeno un anno, ed abbiano inoltre, entro il 19 marzo 1926, ai sensi dell'articolo 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, fatta la dichiarazione di trovarsi in condizioni di avvalersi dei benefici consentiti dall'art. 7 del decreto-legge medesimo.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno fare pervenire al Ministero dell'interno (Ufficio del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª) non più tardi del 31 dicembre 1929, la domanda su carta bollata da L. 3 nella quale indicheranno il proprio domicilio e dichiareranno espressamente di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Coloro che avessero già trasmesso al Ministero dell'interno entro il termine del 19 marzo 1926 altra domanda, dovranno, mediante apposita dichiarazione, da inviare al Ministero stesso, confermare l'istanza.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita legalizzato;

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

3° certificato di buona condotta in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, debitamente legalizzato;

4° certificato generale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale del luogo di nascita dell'aspirante;

5° diploma di perito commerciale e ragioniere;

6° certificato medico debitamente legalizzato, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed esente da difetti ed imperfezioni fisiche;

7° tutti i documenti necessari a comprovare che l'aspirante si trova nelle condizioni di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere uniti, oltre i certificati di servizio di cui al secondo comma dell'art. 7 del sopracitato R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, tutti i titoli che i candidati ritengono di produrre nel proprio interesse.

Le domande che entro il termine fissato dall'art. 3 non perverranno corredate dai documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Il Ministero giudica insindacabilmente dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso.

Restano salvi, a parità di merito, i diritti di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395. A tal fine gli aspiranti dovranno allegare alle domande i documenti comprovanti il loro titolo di preferenza.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso in parola.

Roma, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
ARPINATI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(6893)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.